

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"IL CUORE DI SAN PIETRO AVELLANA APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, della Legge 6 Giugno 2016 n. 106 ed in ottemperanza all'articolo 4 Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata:

"Il Cuore di San Pietro Avellana APS"

con sede in (86088) San Pietro Avellana (IS), Via Regina Elena 7. Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'Associazione potrà istituire sezioni o altre sedi.

ART. 2

(Acronimo APS alla denominazione dell'Associazione)

L'acronimo "APS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

ART. 3

(Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4

(Scopo ed Oggetto Sociale)

L'Associazione "Il Cuore di San Pietro Avellana APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo comma 6 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche. L'Associazione si propone di promuovere e favorire l'emersione e lo sviluppo delle risorse, soprattutto umane, delle comunità territoriali a cui si rivolge, di creare processi di integrazione ed interconnessione al fine di contribuire a formare una coscienza civica e di innalzare la qualità di vita delle persone negli ambienti in cui vivono ed operano, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, nel servizio alle persone e al territorio. Agisce nell'ambito del turismo sociale e sostenibile, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi principalmente di un approccio integrato che valorizzi la partecipazione democratica, la responsabilità sociale e rivolgendosi a tutte le fasce d'età.

L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, si ispira alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, in forma associata, a:

- ❖ perseguire il bene comune;
- ❖ elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

Avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti all'associazione, la stessa persegue le seguenti finalità civiche:

- a) la tutela, promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e folcloristico locale;
- b) la promozione umana, sociale, culturale e civile delle persone, anche tramite la costruzione di relazioni solidali tra le generazioni;
- c) la promozione della partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità, anche tramite la promozione del volontariato civile e solidale.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Per raggiungere le sue finalità l'associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- promuovere, gestire o prestare assistenza per ogni tipo di manifestazione culturale, ricreativa, di intrattenimento e di spettacolo, folcloristica, incluse feste e sagre paesane, intese come momento di aggregazione e valorizzazione della comunità locale, sia in proprio che in nome e per conto degli enti associati;
- gestire un circolo per gli associati con annesso punto di ristoro in conformità alle vigenti leggi;
- organizzare conferenze, seminari, mostre, convegni, incontri e dibattiti, corsi e lezioni sui temi di interesse sociale;
- promuovere la collaborazione con enti locali, istituzioni pubbliche e altri soggetti del territorio per la progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, attività ed eventi di interesse sociale, culturale e civico. Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione può avvalersi, previo accordo o convenzione, dell'utilizzo di mezzi, attrezzature, spazi e strutture messi a disposizione dagli enti locali e dagli enti partner;
- promuovere e gestire servizi di mobilità sostenibile e di utilità sociale, inclusi il noleggio e la gestione di biciclette comunali e sistemi di bike sharing, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Può inoltre organizzare e gestire strutture e alloggi destinati al turismo sociale, sostenibile e inclusivo, favorendo attività di accoglienza, aggregazione e valorizzazione del territorio nel rispetto delle finalità associative;
- promuovere attività sociali, culturali, professionali e formative attraverso la gestione e l'utilizzo di una sala adibita a smart working e coworking. In particolare, l'Associazione si propone di: - favorire la collaborazione tra professionisti, studenti, freelance, imprese e cittadini; - mettere a disposizione spazi attrezzati per il lavoro da remoto, lo studio e lo sviluppo di progetti condivisi; - organizzare corsi di formazione, workshop, seminari ed eventi culturali inerenti all'innovazione digitale, al lavoro agile e allo sviluppo professionale; - incentivare l'inclusione sociale e la crescita del territorio mediante attività di networking e supporto reciproco; - promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali e la diffusione di modelli di lavoro sostenibili e flessibili oltre che sostenere iniziative di carattere educativo, sociale e culturale coerenti con gli scopi associativi;
- raccogliere fondi per fini di beneficenza e di solidarietà;
- promozione ed attuazione di un turismo integrato sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, al pieno sviluppo di una coscienza civica, con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e solidarietà;
- conoscenza, salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso;
- partecipazione delle persone alla promozione e alla diffusione del patrimonio materiale e

immateriale dei propri territori, per una migliore e più consapevole fruizione da parte di tutti, cittadini, visitatori e turisti, del detto patrimonio;

- innalzamento degli standards qualitativi dell'offerta turistica extra-alberghiera, anche attraverso l'implemento di forme di collaborazione con i diversi operatori economici presenti sui territori di riferimento per la creazione e lo sviluppo di reti di servizi che superino le carenze strutturali delle realtà locali;
- promuove attività di turismo sociale, culturale e sostenibile, finalizzate scambio culturale tra persone e comunità. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può organizzare e gestire strutture ricettive sociali, quali ostelli, case vacanza, foresterie e posti letto, anche in convenzione con enti pubblici e privati, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili e dei regolamenti in materia;
- realizzazione di uno sportello dedicato con finalità di supporto, assistenza tecnica, legislativa e fiscale ai soci e a quanti vogliano intraprendere un'attività di ricezione ed accoglienza turistica sul territorio, nonché di raccolta dati in forma aggregata per la realizzazione di programmi comuni di promozione e marketing territoriale;
- creazione di percorsi ed itinerari turistico-culturali che prevedano la partecipazione dei soci e dei turisti ad esperienze di vario tipo: ad esempio, culinario, ricreativo, di ricerca e ricostruzione storica, legate alle radici culturali dei territori, favorendo il contatto con persone e realtà delle comunità locali;
- realizzazione di laboratori teatrali con l'intento dell'inclusione sociale;
promuove e realizza percorsi di recitazione e arti sceniche, attività formative e corsi professionali nei settori dello spettacolo e delle arti performative, con particolare riferimento a recitazione, costumistica, fonica, direzione della fotografia e discipline affini. I corsi possono prevedere il rilascio di attestati di partecipazione e/o qualificazione, anche tramite enti accreditati o convenzionati, nel rispetto della normativa vigente e degli eventuali requisiti previsti per il riconoscimento legale e formativo, inclusi quelli relativi agli enti già accreditati presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito - MIM (ex MIUR);
- utilizzo di strutture atte a case museo del territorio, nello specifico la gestione del museo del tartufo;
- rimozione degli ostacoli di qualsiasi natura, amministrativa, burocratica, logistica, strutturale, etc., allo sviluppo di un turismo integrato e sostenibile, anche attraverso campagne di sensibilizzazione ai temi di maggior rilevanza ed interesse comune, l'interlocuzione con gli enti pubblici locali e le pubbliche amministrazioni competenti per la risoluzione delle problematiche di volta in volta riscontrate;
- assumere la gestione, l'organizzazione e la valorizzazione di campi polifunzionali destinati alla pratica sportiva, con particolare riferimento a tennis, calcetto e pallavolo, promuovendo attività sportive, ricreative e sociali aperte alla comunità. A tal fine, l'Associazione può curare la manutenzione, l'utilizzo e la concessione degli impianti, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto delle normative vigenti;
- promozione delle attività motorie – sportive, come educazione permanente per tutte le età, di carattere:
 - promozionale, amatoriale e dilettantistico, nella dimensione di "sportpertutti" e quindi "nessuno escluso", in una dimensione associativa di inclusione sociale;
 - attività non agonistiche, attività ludico-motorie, didattiche e di avviamento alla pratica sportiva.

Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento,

in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attività di comunicazione, informazione, stampa, con particolare riferimento alla promozione di manifestazioni popolari/culturali; l'organizzazione di eventi finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi di interesse per l'Associazione e tesi a valorizzare il bene relazionale (lett. i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (lett. u);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z).

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; costituire appositi comitati per l'organizzazione di determinate attività; promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, in maniera ausiliaria e sussidiaria, e strumentali ai fini istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero dei soci.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 5

(Patrimonio ed Entrate)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà

avvalersi delle seguenti entrate:

- a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
- b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
- c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi sociali e statutari, può partecipare a bandi, avvisi pubblici e programmi di finanziamento promossi da enti locali, amministrazioni pubbliche, istituzioni nazionali ed europee, nonché da enti privati e fondazioni. A tal fine, l'Associazione può richiedere, ottenere e gestire contributi, sovvenzioni, fondi e altre forme di sostegno economico destinati alla realizzazione di progetti, attività e iniziative coerenti con le proprie finalità associative.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

ART. 6

(Soci: Requisiti e Procedura di ammissione)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Altresì sono ammessi a far parte dell'Associazione le Associazioni di promozione sociale le quali, condividendo e aderendo alle finalità istituzionali e gli scopi associativi della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- a. il diritto a partecipare alle attività associative;
- b. il diritto di voto in Assemblea;
- c. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- d. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci, e non sono collegate alla titolarità di azioni / quote di natura patrimoniale.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

ART. 7

(Perdita della qualifica di socio)

Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di ogni anno solare.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

ART. 8

(Obblighi assicurativi)

L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 9
(Organi dell'Associazione)

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario;
- g) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte a titolo gratuito.

Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

ART. 10
(Libri dell'Associazione)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 11
(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell'anno solare, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante, nel caso non sia presente chi abbia ricevuto la carica da parte del Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo di posta ordinaria, elettronica o altro mezzo telematico, ovvero mediante consegna a mano o affissione di avviso, in bacheca, presso la sede legale, a tutti gli associati, almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea, sia in via ordinaria che straordinaria, è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché nel territorio italiano.

Oltre che nelle forme ordinarie, l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi altresì, laddove le circostanze concrete lo consentano, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro

numero;

- b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 13

(Consiglio Direttivo e Presidente)

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n. 3 (tre) a un massimo di n. 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'anno solare, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei

- professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci;
 - delibera in ordine all'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 7;
 - ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Il Presidente ha l'uso della firma sociale e convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura, a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Il Presidente dispone del potere di operare con le banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente alle mansioni affidatagli dagli organi statutari.

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi grado e giudizio.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

ART. 14

(Decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente)

Il Consiglio Direttivo decade:

1. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
2. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
3. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

1. per dimissioni;
2. per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

ART. 15

(Segretario e Tesoriere)

Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 13 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle

trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'articolo 13 comma 4 del presente Statuto, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

ART. 16 **(Esercizio sociale e Bilancio)**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i 90 (novanta) giorni dalla fine di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- ✓ potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 300.000 €;
- ✓ in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- ✓ dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- ✓ dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17

(Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti)

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 11, 13° comma del presente Statuto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente di cui all'art. 45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19

(Clausola Compromissoria)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 20

(Disposizioni finali)

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore (Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.